

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

Sezione XI – G.U. Dott. Zic

Nella causa, iscritta al n. 1234/06 R.G., promossa da
VERDI dott.ssa GIOVANNA, con gli avv.ti Aldo Chiaro e Sara Opaca

- attrice -

contro

GIALLI dott. UGO, residente in Verona, via Luna 8, Codice Fiscale
GILUGOXYZAB123, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Porto presso
il cui studio in Verona, via Nuvole, 23, e ivi elettivamente domiciliato
giusta procura speciale *ad litem* posta in calce alla copia notificata
dell'atto di citazione

INDICAZIONE
CONCERNENT
E LA
PROCURA
ALLE
LITI GIA'
RILASCIATA

- convenuto -

*** *** ***

Comparsa di costituzione e risposta per il convenuto dott. Ugo Gialli

Fatto

Con atto di citazione del quale è stata chiesta la notifica a mezzo
del servizio postale l'11 aprile 2006, la dott.ssa Verdi ha citato in
giudizio dinanzi a codesto Tribunale il dott. Ugo Gialli esponendo di
aver subito lesioni al polso destro a causa di un morso del pinguino di
proprietà del convenuto, subito il 20 maggio 2002 nel corso di un
intervento svolto nel domicilio di quest'ultimo.

Riferito di aver subito provveduto ad un'automedicazione e di
essersi quindi sottoposta a visita da parte del proprio medico di fiducia,
l'attrice descrive nel dettaglio il successivo percorso clinico, iniziatosi il
21 luglio 2002 allorché ella decise di sottoporsi ad una nuova visita "a
causa del persistere di un forte dolore e della difficoltà di muovere
l'articolazione". La dott.ssa Verdi allega quindi che, in dipendenza delle
lesioni subite, che avrebbero reso necessario anche un intervento
chirurgico, le sarebbe derivato un periodo di inabilità assoluta di dieci
giorni ed un periodo di inabilità relativa di quattro giorni al 75%, di due
mesi al 50% e di ulteriori diciassette mesi al 25%, nonché postumi
invalidanti di natura permanente incidenti nella misura del 21-22% sotto
il profilo del danno biologico ed addirittura del 50% sotto il profilo del
danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa specifica.

Sulla base di tali premesse chiede la condanna del convenuto al
risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti, quantificati in un
importo complessivamente prossimo ai quattrocentocinquanta mila euro.

Si costituisce dunque in giudizio con il presente atto il dott. Ugo
Gialli come in epigrafe rappresentato e difeso, e chiede l'integrale

reiezione delle domande proposte nei suoi confronti perché del tutto infondate in fatto e in diritto.

Diritto

1.- Il veterinario è un sanitario laureato, abilitato a svolgere professionalmente l'attività di assistenza zoiatrica.

Non vi è dubbio quindi che il proprietario di un animale, quando lo affidi a un veterinario, si spogli temporaneamente della sua custodia, essendo il veterinario l'unico soggetto che da quel momento possa e debba esercitare il dovuto controllo sull'animale.

Sotto questo riguardo, ove si ritenga che sia la custodia a qualificare il soggetto utente ex art. 2052 cod. civ., dell'evento per cui è causa non potrebbe quindi essere chiamato a rispondere il dott. Ugo Gialli, non potendo egli dirsi, al momento del suo accadimento, custode del pinguino che morsicò la dott.ssa Giovanna Verdi.

2.- L'affermata responsabilità del convenuto andrebbe peraltro esclusa anche sotto altri profili.

E' evidente infatti, innanzitutto, che egli avesse tutte le ragioni di confidare nel fatto che il veterinario conoscesse e fosse in grado di prevenire, assai più e meglio di quanto avrebbe saputo fare egli stesso, le possibili reazioni dell'animale.

Sottolineato quindi che in occasione dell'intervento del 20 maggio 2002- contrariamente a quanto affermato da controparte - l'attrice non diede all'esponente alcuna particolare disposizione né lo stesso esponente si impegnò ad alcunché, anche qualora si volesse escludere che il fondamento della responsabilità sancita dall'art. 2052 cod. civ. sia la custodia dell'animale, non si può dubitare del fatto che la condotta gravemente imprudente del veterinario - che ritenne di poter praticare l'iniezione senza far indossare la museruola al pinguino - integri l'esimente del caso fortuito, nel quale rientra anche il fatto dello stesso danneggiato. Va sottolineato, infatti, che l'imprudenza o l'imperizia proprio di chi dovrebbe essere prudente ed esperto nel trattare gli animali costituisce un fatto assolutamente imprevedibile, di per sé tale da assorbire l'intero rapporto causale.

Ove poi fosse possibile superare i rilievi che precedono, non si potrà comunque non attribuire all'imperizia ed all'imprudenza dello stesso veterinario, attesa anche e soprattutto la sua veste professionale, il connotato del prevalente - se non dell'assorbente - concorso di colpa, con le conseguenze di cui all'art. 1227 cod. civ..

3.- Mero scrupolo di completezza difensiva ci induce a spendere qualche parola anche sul *quantum debeatur*, per la non creduta ipotesi che nella produzione dell'evento dannoso di cui si tratta dovesse essere ravvisata anche la colposa partecipazione del convenuto.

ECCEZIONE
IN SENSO
LATO

ECCEZIONE
IN SENSO
STRETTO

CONTESTAZIONE
SUSSENSISTENZA
E
QUANTIFICA-
ZIONE
DEL
DANNO

Al riguardo, rileviamo anzitutto che sulle lesioni asseritamente patite dall'attrice e sull'entità delle conseguenze derivatene dovrebbe necessariamente pronunciarsi un'eligeno C.T.U., non potendosi riconoscere alcun valore probatorio ai documenti prodotti da controparte e, segnatamente, alla reiezione medico legale a firma del dott. Franco Grigio, il cui contenuto contestiamo estensivamente.

Dalla successione temporale dei fatti riferita dall'attrice risulta che quest'ultima, dopo essersi sottoposta a visita dal proprio medico di fiducia il giorno successivo all'incidente, ritenne di affidarsi nuovamente alle sue cure soltanto due mesi dopo: questo comportamento induce ad escludere che la durata dell'inabilità temporanea sia quella indicata in citazione; induce anche ad ipotizzare che l'attuale asserita gravità della lesione lamentata dalla dott.ssa Verdi sia da attribuire anche e soprattutto alla sua colpevole sottovalutazione dell'evoluzione clinica della ferita.

Quanto alle diverse poste di danno protestate, ricordiamo innanzitutto che il danno biologico si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, in sé considerato quale diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita ed all'esplorazione della propria personalità.

Contrariamente a quanto preteso dall'attrice, non sono quindi autonomamente risarcibili né il danno estetico, né il danno alla vita di relazione, in quanto già compresi nel danno biologico: *"il danno alla salute (o "danno biologico") comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito che la lesione del bene alla salute abbia provocato alla vittima e non è concettualmente diverso dal danno estetico o dal danno alla vita di relazione, che rispettivamente rappresentano, l'uno, una delle possibili lesioni dell'integrità fisica e l'altro la impossibilità o difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale"* (Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3868).

Quando sia riconosciuto il risarcimento del danno biologico, non v'è poi spazio, a nostro giudizio, neppure per il risarcimento del danno c.d. "esistenziale", il cui contenuto è rappresentato dalla diminuzione della qualità complessiva della vita, causata dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito, che già costituisce oggetto del primo.

In ogni caso, ricordiamo che, secondo quanto suggerito dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Verona, il danno non patrimoniale diverso dal biologico (comprensivo anche del danno morale soggettivo) andrebbe unitariamente risarcito, quando risulti un'ulteriore significativa compromissione di interessi costituzionalmente protetti, diversi dal diritto alla salute, soltanto attraverso l'aumento fino a 2/3 della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico.

La mancanza di qualsiasi elemento idoneo a dar contezza della richiesta ci esime, infine, allo stato, dall'esaminare le spropositate richieste attoree di risarcimento del danno patrimoniale.

P.Q.M

Il dott. Ugo Gialli, come sopra rappresentato e difeso, contestata ogni affermazione attorea che non abbia formato oggetto di esplicita ammissione, nonché tutta la documentazione *ex adverso* versata in atti, riservata ogni altra eccezione, deduzione, produzione ed istanza, rassegna, allo stato, le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:

- accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta al convenuto in relazione all'evento dannoso per cui è causa, conseguentemente respingendo la domanda attorea, in quanto infondata;
- in subordine, accertare e dichiarare che il sinistro è stato conseguenza delle colpe concorrenti dell'attrice dott.ssa Giovanna Verdi e del convenuto, determinando i singoli apporti causali; liquidare i danni subiti dall'attrice in base ad attendibili risultanze istruttorie e, previa diminuzione dell'ammontare complessivo del risarcimento in proporzione al grado di colpa attribuito alla stessa attrice, ai sensi degli artt. 1227, I comma, e 2056 cod. civ., porne il pagamento a carico del convenuto concludente.
- Spese di lite in principalità rifuse, in subordine graduate. Salvezze illimitate.

Verona, 27 novembre 2006

Franco Porto

(Avv. Franco Porto)